



Comune di BARBARANO VICENTINO
Provincia di Vicenza

Regolamento
per la
DISCIPLINA
del **COMMERCIO**
su **AREE PUBBLICHE**

Elaborato ai sensi del D.Lgs n. 59/2010 come modificato dal D.Lgs. n. 147/2012, ai sensi della Legge Regionale Veneto n. 10 del 6 aprile 2001 e s.m.i , e della Legge Regionale n. 11 del 2 aprile 2014, tenuto conto dell'Intesa Stato-Regioni del 5 luglio 2012 e delle successive DGR n° 986 del 18 giugno 2013, DGR n° 1017 del 29 giugno 2016, e DGR n° 1551 e 1552 del 10 ottobre 2016

PREMESSE - OGGETTO E DEFINIZIONI

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche, al dettaglio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 59/2010 come modificato dal D.Lgs. n. 147/2012, dalla L.R. n. 10 del 6 aprile 2001 e relativi atti di Giunta in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, tenuto conto dell'Intesa approvata in Conferenza Unificata Stato-Regioni in tema di commercio aree pubbliche del 5 luglio 2012 e della successiva Intesa adottata in Conferenza Unificata del 15 luglio 2015 che estende i criteri del commercio su area pubblica anche alle attività di Somministrazione di alimenti e bevande , Vendita della Stampa ed artigianali effettuate anch'esse su area pubblica.

2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello locale. Il parere delle rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale deve essere ritualmente acquisito dal Comune tramite consultazione diretta o invito a presentare eventuali osservazioni e proposte sul piano in discussione.

3. Hanno altresì costituito riferimento per la redazione del Regolamento l'Ordinanza Ministero della Salute 3 aprile 2002 nonché la L.R. 23 maggio 2002 n. 11 e s.m.i. la D.G.R. n. 2956 del 2001 ed il D.Lgs. n. 114/1998 per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla legge regionale.

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

a) per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, compresi quelli di proprietà privata gravati da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;

c) per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

d) per **mercato a merceologia esclusiva**: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio al dettaglio in sede fissa (L.R. n. 10/2001);

e) per **mercati straordinari**: mercati autorizzati in via straordinaria nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa. A tali mercati, considerati come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli operatori titolari dei posteggi di tali mercati (L.R. n. 10/2001);

f) per **posteggi isolati**: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque (L.R. n. 10/2001);

g) per **mercato minore**: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti (L.R. n. 10/2001);

h) per **mercato maggiore**: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti (L.R. n. 10/2001);

- i) per **mercato stagionale**: un mercato che si svolge per un periodo di tempo inferiore all'anno con un minimo di trenta giorni (L.R. n. 10/2001). Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- j) per **mercatini dell'antiquariato e del collezionismo**: mercati che si svolgono anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico e sul suolo privato in convenzione con il comune, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
- k) per **presenze effettive** in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- l) per **presenze** in un **mercato**: il numero delle volte in cui un operatore itinerante si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- m) per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- n) per **autorizzazione** all'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, o per il commercio itinerante l'atto rilasciato, in base alla normativa regionale dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
- o) per **autorizzazione temporanea**: l'autorizzazione che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, rilasciata dal Comune a ditte già iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998, in occasione di manifestazioni straordinarie, nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti, valide per la durata della manifestazione. (LR 10/01);
- p) per **posteggio**: la parte di area pubblica, o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche, delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento, da utilizzarsi di regola con l'autoveicolo di servizio.
- q) per **miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- r) per **ampliamento**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di chiedere l'aumento della superficie del posteggio;
- s) per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- t) per **settore merceologico**: quanto previsto dall'articolo 5 del DLgs114 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- u) per **tipologia merceologica**: le specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, indicata nelle schede allegate al presente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale;
- v) per **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

w) per **operatore precario**: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;

x) per **produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i.;

y) per **ordinanza del Ministero della Sanità**: l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002. La predetta Ordinanza definisce:

- **commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari**: l'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari alle condizioni indicate agli articoli 6 e 7 dell'OMS del 2002;

- **mercato in sede propria**: il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;

- **mercato su strada**: il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo, sui quali si alterna con altre attività cittadine;

- **costruzione stabile**: un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;

- **negozio mobile**: il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;

- **banco temporaneo**: insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;

- **operatori**: i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera a) sui posteggi delle aree;

- **somministrazione di alimenti e bevande**: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti ed attrezzature, nonché locali di consumo o aree di ristorazione, che consentono la consumazione sul posto dei prodotti;

- **alimento deperibile**: qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico per la sua conservazione;

- **acqua potabile**: acqua avente i requisiti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1988, n. 236, e, dal momento della sua entrata in vigore, i requisiti indicati dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO I – NORME GENERALI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 1

Esercizio dell'attività e autorizzazioni

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per **nove** anni o su qualsiasi altra area purché in forma itinerante. Fatti salvi i diritti acquisiti nello stesso mercato, l'operatore commerciale persona fisica o giuridica, o cooperativa, può avere in concessione un massimo di due posteggi per ciascun settore alimentare e non alimentare per mercati fino a 100 posti complessivi, tre posteggi per mercati superiori a 100 posti complessivi.
2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi, può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta dal Comune e, comunque, nel rispetto delle norme del Codice della Strada; è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di 2 ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno 250 metri.
3. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata in base alla L.R. n. 10/2001 dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, o cooperativa intende avviare l'attività. L'autorizzazione di cui sopra abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010 come modificato dal D.Lgs n. 147/2012.
5. Fermo restando quanto previsto al punto 2, l'operatore di commercio su area pubblica può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
6. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. Il titolare di autorizzazione su posteggio non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.
7. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
8. L'attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi, è soggetta al requisito della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali. Per tale motivo le imprese richiedenti le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche sono obbligate ad indicare, al momento della richiesta di rilascio dell'autorizzazione e in tutti i casi in cui si verificano modifiche dei dati identificativi dell'impresa stessa, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva.
9. Qualora l'impresa non sia ancora iscritta al registro delle imprese alla data del rilascio o di subingresso dell'autorizzazione o, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, la stessa sarà assoggettata alla verifica della regolarità contributiva decorsi centoventi giorni al massimo dalla data di iscrizione al registro delle imprese.

10. La partecipazione a mercati, mercati straordinari, fiere e manifestazioni straordinarie su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre Regioni è subordinata alla verifica della regolarità contributiva se tale verifica, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituisce un requisito per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

11. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere e manifestazioni straordinarie su aree pubbliche è subordinata alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva.

Art. 2

Produttori agricoli

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio in locali aperti al pubblico all'interno del territorio comunale, la comunicazione è indirizzata al Sindaco. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve essere preceduta dalla richiesta di assegnazione dell'eventuale posteggio libero da attribuire in concessione.

5. La vendita diretta mediante il commercio elettronico da parte di un produttore agricolo che ha sede nel comune, può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al Comune.

6. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

7. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, l'imprenditore agricolo ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001 sarà assoggettato alle disposizioni del settore commercio dettate dal D.Lgs. n. 114/1998 .

9. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita diretta da parte dell'imprenditore agricolo, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità del suddetto, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

10. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

11. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti, obblighi e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche.

12. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda.

Art. 3

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione/concessione

1. Il subingresso ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59/2010 e s.m.i, a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare, è subordinato ad autorizzazione.

2. La richiesta di subingresso nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico può essere presentata con un'unica domanda corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti; essa deve essere presentata dal subentrante a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività in caso di atto tra vivi ovvero entro sei mesi dalla morte del titolare e per tale periodo gli eredi hanno facoltà di continuare l'attività, anche se non in possesso dei requisiti richiesti.

3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta la possibilità per il subentrante di continuare l'attività senza alcuna interruzione solo dopo aver presentato la relativa domanda di subingresso:

a) al comune sede del posteggio, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 114/98;

b) al primo comune in cui il subentrante intende esercitare l'attività, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 114/98;

4. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

5. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite dal cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.

6. In caso di subentro in imprese con posteggio assegnato dal comune di Barbarano Vicentino è mantenuta la scadenza dell'originaria concessione rilasciata al cedente e l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

7. La domanda di reintestazione dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche rilasciata a seguito di cessione o di affidamento in gestione dell'azienda, effettuati con scrittura privata registrata ai sensi del

combinato disposto degli articoli 2083, 2202 e 2556 del Codice civile, consente di proseguire l'attività del dante causa senza interruzioni.

8. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato può avvenire solamente a seguito di cessione di attività o ramo d'azienda tra le parti, in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale.

9. Nel caso di attività data in gestione, la reintestazione dell'autorizzazione avviene su espressa richiesta di subentro del proprietario e restituzione del titolo autorizzativo.

CAPO II - NORME GENERALI SULLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 4

Concessione del posteggio nei mercati, durata, rinuncia, diniego.

1. La concessione di posteggio nei mercati e nelle fiere del comune di Barbarano Vicentino ha una durata di NOVE ANNI. Alla scadenza si procederà in base alla normativa vigente che attualmente prevede la procedura ad evidenza pubblica mediante messa a bando dei posteggi.

2. In caso di rinuncia alla concessione rilasciata a un soggetto a seguito di affidamento in gestione, la comunicazione di rinuncia deve essere presentata contestualmente al comune ed al proprietario dell'azienda e sottoscritta da entrambi.

3. La comunicazione di rinuncia alla concessione di cui al presente articolo, datata e sottoscritta dagli interessati, va inviata al Comune con allegato l'originale dell'atto di concessione e fotocopia di un documento di identificazione. L'atto di rinuncia è irrevocabile, acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune e comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

4. Ciascun operatore, nell'ambito dello stesso mercato, può essere concessionario di non più di due posteggi, fatti salvi i diritti già acquisiti al momento dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10/2001. La disposizione si applica anche in caso di subingresso ad eccezione dell'ipotesi di successione mortis causa.

Art. 5

Tributi per l'occupazione del posteggio - quote di partecipazione

1. Le concessioni annuali e stagionali di cui al presente regolamento e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone di occupazione aree pubbliche ed alla tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

2. I tributi dovranno essere versati nei termini previsti negli specifici Regolamenti del comune. Per le concessioni giornaliere è ammesso il pagamento diretto a dipendenti del Comune o al concessionario del servizio, i quali rilasceranno regolare ricevuta.

3. Il pagamento del canone/tariffa di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

4. Con proprio atto la Giunta Comunale può fissare quote di partecipazione comprensive di canone occupazione suolo pubblico, smaltimento rifiuti, spese promozionali, organizzative e di gestione.

Art. 6

Revoca e sospensione delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;

b) decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa;

c) in qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

d) perda i requisiti soggettivi di cui all'articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010;

e) per mancata presenza, per due edizioni consecutive senza giustificazione alcuna, è prevista la decadenza dalla concessione data per la partecipazione alla Fiera.

2. In caso di esito negativo della verifica di cui all'articolo 4-bis, comma 3, della L.R. 10/2001 l'autorizzazione è sospesa per centoventi giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente. Tale sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio ai fini dell'articolo 5, comma 1, lettera b) e lettera b-bis) delle legge regionale n. 10/2001.

3. L'autorizzazione e la concessione di posteggio sono revocati qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui sopra.

4. L'autorizzazione e la concessione di posteggio sono revocati in caso di esito negativo della verifica di cui all'articolo 4-bis, comma 5, della legge regionale n. 10/2001.

5. Accertata una delle fattispecie di revoca, il responsabile dell'Ufficio Commercio, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.

6. L'autorizzazione è sospesa dal responsabile del servizio comunale competente nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 114/98.

Si considerano di particolare gravità:

- le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali
- il danneggiamento della sede stradale, degli elementi arredo urbano e del patrimonio arboreo
- la vendita di prodotto di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata
- mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie

7. Si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 29 comma 1, del Dlgs n. 114/98 anche nei casi di grave e ripetuta violazione delle limitazioni imposte dal comune ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) o del divieto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis della legge regionale n. 10/2001.

8. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi infrasettimanali confermati, non è conteggiata.

Art. 7

Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune può sopprimere il posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2. In caso di soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale individuato e assegnato con le medesime caratteristiche dimensionali. In caso di rifiuto al trasferimento si procede alla revoca della concessione per motivi di pubblico interesse.

3. La soppressione è sempre deliberata dal consiglio comunale.

Art. 8

Sospensione e revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi

1. La concessione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio è sospesa per omesso pagamento dei tributi locali e/o delle quote di partecipazione di cui all'art. 5, comma 4, dopo che l'ufficio competente abbia emesso l'avviso di accertamento e, fintanto che l'operatore non abbia provveduto al pagamento nei termini ivi previsti, salvo che a seguito di ricorso giurisdizionale presentato a termini di legge non sia stata concessa la sospensione dal pagamento.

2. Qualora il soggetto partecipante al bando di assegnazione dei posteggi su area pubblica sia debitore nei confronti dell'amministrazione comunale di tributi locali o oneri amministrativi pecuniari di qualunque genere, egli subirà, in sede di procedura ad evidenza pubblica per la concessione del suolo pubblico, una penalizzazione di 5 punti nell'attribuzione del punteggio a seguito di applicazione dei criteri di assegnazione stabiliti dal presente regolamento, fermo restando la possibilità impregiudicata per l'amministrazione pubblica di procedere alla riscossione coattiva del credito.

3. L'eventuale mancato pagamento del canone di concessione di suolo pubblico per due annualità consecutive determinerà la revoca della concessione medesima; a tal fine il responsabile dell'ufficio competente provvederà a contestare tale mancanza all'interessato attribuendo un termine entro il quale regolarizzare la posizione debitoria. Trascorso inutilmente detto termine si provvederà all'adozione della **revoca** e conseguentemente alla cessazione dell'attività condotta su tale suolo.

CAPO III – ALTRE NORME GENERALI

Art. 9

Obblighi e divieti per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale utilizza il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni di esercizio inserite nella concessione di suolo pubblico e del presente regolamento comunale.
2. L'intestatario ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale, o in modalità telematica/informatica su richiesta dei competenti organi di vigilanza; in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori familiari in possesso dei requisiti di cui al D.lgs n° 59/2010; la condizione di dipendente deve essere comprovata mediante dichiarazione resa dal titolare stesso accompagnata da copia del libro matricola aziendale dal quale risulti il dipendente; la condizione di collaboratore familiare deve risultare da specifica attestazione di iscrizione all'Inps del soggetto in qualità di collaboratore familiare.
3. Nel caso di società di persone o di capitali, o cooperative regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività, comprovando la propria condizione all'interno della società.
4. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune ed indicato nella corrispondente scheda allegata al presente atto.
5. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato, non è presente nel posteggio entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.
6. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il Servizio Polizia Locale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso gli Uffici Comunali, nei giorni ed ore di apertura al pubblico, e nell'Albo on line aggiornato con cadenza semestrale.
7. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee.
8. L'operatore che pone in vendita anche indumenti usati deve collocarli separatamente dagli altri e deve darne adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli ben visibili gli indumenti usati posti in vendita.

Art. 10

Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato/fiera

1. Quando nel posteggio sia autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
2. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
3. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato, in caso contrario,

l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.

4. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 3 metri dal suolo e non possono sporgere oltre un metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato. Inoltre vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato, né oltre il limite di allineamento, sia se collocata a terra che se appesa alla tenda o a trespoli di qualsiasi tipo.

5. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente l'area assegnata.

6. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.

7. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.

8. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

9. L'operatore è responsabile di eventuali danneggiamenti incorsi alla sede stradale, alle piantagioni, alla segnaletica, agli elementi di arredo urbano ed agli impianti riferiti al posteggio dato in concessione.

10. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Art. 11

Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 8 della legge regionale n. 10/2001 in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, si stabilisce che è vietato effettuare mercati nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua.

2. Qualora se ne verifichi la necessità, su proposta del competente ufficio comunale, o della competente azienda sanitaria locale per le corrispondenti competenze, l'amministrazione potrà stabilire limitazioni temporali allo svolgimento del commercio su area pubblica per indisponibilità dell'area mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, a motivi di carattere igienico-sanitario od altri motivi di pubblico interesse.

3. Nelle schede allegate al presente Piano sono fissate, per il mercato e la fiera, le fasce orarie di attività, gli orari per lo scarico delle merci durante lo svolgimento del suddetto, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato, che, in ogni caso, non devono essere inferiori a 60 minuti prima dell'inizio e dopo la fine delle vendite.

4. **Nell'ambito di un mercato**, qualora la giornata di svolgimento cada in un giorno festivo infrasettimanale, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10, lo stesso deve essere anticipato o posticipato

oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, prevedendo ciò nella corrispondente scheda di mercato.

5. **Nell'ambito di una fiera**, l'amministrazione, quando lo ritenga opportuno e in coincidenza di giornate festive corrispondenti con il periodo di **fiera**, può estendere le manifestazioni alle giornate precedenti e/o quelle successive.

6. Nei giorni di svolgimento della Fiera annuale è vietata qualsiasi altra attività di commercio su aree pubbliche, compresi i mercati, su tutto il territorio comunale.

7. Non è permesso installarsi nel mercato/fiera e/o sgombrare il posteggio prima delle ore previste nella specifica scheda se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.

Art. 12

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.

2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dal Regolamento CE n° 852/2004 e relativi allegati.

3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto della normativa igienico sanitaria di cui al sopraccitato regolamento CE e delle prescrizioni indicate dalla competente ASL e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti, salvo diversi accordi con il Comune. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri in relazione a qualunque tipologia di posteggio o di mezzo o attrezzatura utilizzata.

4. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio o la somministrazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari deve avere i requisiti indicati nell'allegato I e II del regolamento CE n° 852/2004.

Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

5. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;

b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1.00 metro;

c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

6. Le disposizioni di cui al comma 5, lettere *b)* e *c)*, non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

7. Salvo quanto previsto dal comma 8, i banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca.

8. Per la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi nei banchi temporanei devono essere rispettati i requisiti di cui all'articolo 6, lettere *c)* e *d)*, dell'ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002 ed i requisiti del regolamento CE n° 852 allegato I e II.

9. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *e)*, della predetta ordinanza del Ministro della Sanità, che riguardano:

a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;

b) prodotti di gastronomia cotti;

c) prodotti della pesca: vedasi le norme specifiche contenute nel regolamento di igiene urbana e ambientale;

d) molluschi bivalvi vivi;

e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi;

10. La vendita di funghi freschi epigei spontanei sfusi è soggetta alle disposizioni di cui alla legge regionale 23 giugno 1997 n° 24, in particolare l'articolo 11 comma 1.

11. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3 dell'ordinanza del Ministro della Sanità. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.

12. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

13. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002 oltre che del Regolamento CE n° 852.

14. Qualora l'attività di somministrazione non possa disporre di locali dotati di apposite cucine o laboratori per la preparazione dei pasti oppure, nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o stabilimenti esterni, di attrezzature per la loro conservazione e per le relative operazioni di approntamento, sono richiesti i requisiti generici di cui agli articoli 3 e 4 della citata ordinanza del Ministero della Sanità e può essere esercitata esclusivamente l'attività di somministrazione di sole bevande in confezioni originali chiuse e sigillate, di alimenti pronti per il consumo prodotti in laboratori autorizzati. I locali devono disporre di adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie e degli utensili mediante l'impiego di lavastoviglie a ciclo termico oppure devono essere utilizzate posate e stoviglie a perdere. Gli utensili e le stoviglie pulite devono essere posti in appositi contenitori costruiti da materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, ed al riparo da contaminazioni esterne.

15. Nel caso di strutture adibite alla preparazione di alimenti composti, che comportano una elevata manipolazione, quali tramezzini, tartine, panini farciti, frittate, farciture di pizze precotte, oltre ai requisiti di cui al comma 17, devono essere previsti appositi settori o spazi opportunamente attrezzati.

16. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura dei cibi, sono richiesti appositi settori o spazi strutturati ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.

17. La preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti composti pronti per la somministrazione, e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni simili, vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscano la prevenzione della contaminazione microbica. I cibi preparati pronti per la somministrazione devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata. La conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione dell'esercizio di somministrazione, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

18. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione al competente Sportello Unico Attività Produttive comunale che la inoltrerà alla competente ASL della Notifica Igienico sanitaria di cui all'articolo 6 del regolamento CE n° 852/2004 Tale Notifica presentata deve espressamente indicare la specializzazione merceologica dell'attività medesima.

19. Per i negozi mobili, la Notifica igienico sanitaria deve contenere:

a) indirizzo del luogo di ricovero del mezzo;

b) indirizzo dei locali di deposito della merce invenduta, durante i periodi di non attività commerciale.

Detti locali devono avere le caratteristiche previste dagli articoli 28 e 29 del D.P.R. 327/1980, e garantire idonee modalità di conservazione e condizionamento termico per gli alimenti deperibili.

20. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità del 2000 e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:

a) allacciamento idrico ad uso potabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;

b) scarico fognario in presenza di sifone, accessibile da parte di ciascun veicolo;

c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.

Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.

21. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'«industria alimentare», come definita dall'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

CAPO IV - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 13

Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di manifestazione straordinarie possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, a persone fisiche o giuridiche o cooperative iscritte al registro imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs n. 59/2010.
2. Fermo restando il rilascio delle concessioni temporanee di suolo pubblico rilasciate dal competente funzionario responsabile, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività è rilasciata dal responsabile dell'ufficio commercio, nei limiti dei posteggi previsti dallo stesso Comune per l'area interessata alla manifestazione.
3. Per la stessa manifestazione può essere rilasciata una sola autorizzazione ad una stessa Ditta.
4. La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione temporanea deve essere presentata in bollo, telematicamente tramite SUAP o a mezzo PEC.

CAPO V - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 14

Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del D.Lgs. n. 114, è rilasciata dal responsabile dell'Ufficio Commercio.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata telematicamente tramite SUAP domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome, codice fiscale e residenza. Se persone giuridiche: ragione sociale; sede legale; cognome e nome, codice fiscale e residenza del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59/2010;
 - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
 - e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
 - f) autocertificazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi, nonché antimafia.
3. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro trenta giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In tal caso il procedimento è sospeso con le modalità e nei termini indicati nella comunicazione e comunque fino alla completa regolarizzazione della domanda.
4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In

caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

5. Ad uno stesso soggetto può essere rilasciata una sola autorizzazione, salvo il caso di subingresso.

6. Il titolare di autorizzazione deve comunicare tramite PEC il cambiamento di residenza al comune in cui si è trasferito, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza ed a prendere in carico l'intera posizione dell'operatore.

Art. 15

Prescrizioni per il regolare svolgimento dell'attività in forma itinerante

1. Il commercio in forma itinerante può essere svolto sull'intero territorio comunale, fatta eccezione per le sotto indicate aree, strade e relative pertinenze (piazzole, banchine, etc.) in cui è vietato per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale:

a) lungo le strade provinciali, al di fuori dei centri abitati;

b) in tutto il territorio comunale nelle giornate ed orari di svolgimento di un mercato o di una fiera.

In occasione di manifestazioni particolari e non ripetitive il Comune può derogare ai divieti stabiliti (art. 3 comma 2 Dgr n. 2113/2005).

2. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi fissi e a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

3. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di 2 ore nello stesso posto, con l'obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con il divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.

4. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.

5. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.

6. Le prescrizioni di cui al presente articolo, nonché gli obblighi e i divieti previsti dal presente regolamento per gli operatori itineranti, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

CAPO VI – MERCATI/FIERE E POSTEGGI ISOLATI

Art. 16

Modifiche dei mercati/fiere e dei posteggi isolati

1. Fermo restando l'individuazione dei mercati, Fiere e posteggi isolati operata dal presente piano e riassunta nelle schede allegate, le eventuali modifiche inerenti la superficie o la tipologia merceologica di singoli posteggi, al fine del miglioramento della funzionalità del servizio mercatale o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, che non alterano l'equilibrio complessivo del mercato, sono disposte, in ottemperanza agli indirizzi della Giunta comunale e sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, dal responsabile del servizio competente che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato e a farle ratificare dal consiglio comunale alla scadenza prevista o comunque in occasione dell'adozione di un nuovo piano.
2. Qualora, per motivi contingibili ed urgenti o di pubblico interesse, si rendano necessarie modifiche o variazioni temporanee dei posteggi e delle aree mercatali, le stesse saranno disposte con ordinanza del Sindaco, informate le rappresentanze locali delle associazioni di categoria.
3. Alla scheda di ciascun mercato/fiera o posteggio isolato è allegata la planimetria indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche o riserve all'imprenditoria agricola e la circolazione pedonale e veicolare. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, presso l'ufficio commercio.
4. Copia della scheda e del presente regolamento va consegnata ad ogni operatore titolare di posteggio.
5. Gli atti di rilevazione delle assenze/presenze sono pubblici e consultabili presso il Comune di Barbarano Vicentino – Ufficio Commercio - nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 17

Funzionamento del mercato/fiera

1. Il mercato/fiera è gestito/a dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato/fiera, ferma restando – per questi ultimi – la possibilità di affidamento **ad associazioni di categoria e consorzi di operatori** sulla base di specifica convenzione.
2. I responsabili degli uffici preposti, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività mercatali.
3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Locale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda ULSS.
4. Nelle fiere è previsto il rilascio della concessione del posteggio di durata pari a **9** anni e contestuale autorizzazione applicando i medesimi criteri stabiliti dal presente regolamento al precedente articolo 16 in relazione al Mercato ed ai Posteggi isolati.
5. Alle fiere possono partecipare tutti gli operatori muniti dell'autorizzazione per l'attività di commercio su aree pubbliche.

6. L'assenza per due volte consecutive alla medesima fiera, fatti salvi i casi di assenza per i motivi richiamati all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 10/2001 comporta la decadenza dalla concessione del posteggio.

Art. 18

Criteria di assegnazione pluriennale dei posteggi nei mercati e fiere

1. Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione è altresì necessaria la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali, come stabilito dall'articolo 4-bis della legge regionale n. 10 del 2001.

3. Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della selezione, complete di bollo, devono essere presentate al Comune a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio del Comune, e devono comunque essere inviate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione.

4. Le domande per l'assegnazione dei posteggi, devono essere inviate secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113".

5. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.

6. E' consentito presentare più domande, fatta salva la destinazione d'uso della singola area pubblica.

7. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:

- dati anagrafici del richiedente;
- Codice Fiscale e/o Partita IVA;
- numero e data d'iscrizione nel registro delle imprese commercio su aree pubbliche, se già effettuata;
- indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;
- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del d.Lgs. 59/2010 e s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presenti;
- gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva, per le imprese già iscritte nel registro imprese e cui sia già scaduto il termine per il primo versamento contributivo;
- autocertificazione dei requisiti antimafia.

8. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità della stessa, i seguenti documenti:

- copia del documento di identità del sottoscrittore della domanda;
- copia dei documenti di identità dei sottoscrittori delle autocertificazioni inerenti il possesso dei requisiti morali, professionali ed antimafia;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).

9. Ai fini delle priorità per l'assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:

- la precisazione che l'operatore che partecipa al mercato è il titolare uscente della concessione del posteggio in scadenza;
- numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche dell'eventuale dante causa;
- ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire le priorità di legge.

10. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

11. Non è sanabile e comporta l'esclusione dal concorso:

- la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente regolamento;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività da parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società;
- nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con poteri di amministrazione;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l'attività del settore alimentare o dell'eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
- la mancata allegazione dei documenti di cui al punto 8;
- l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
- la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l'assegnazione con la specificazione merceologica (se prevista);
- la mancanza degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva, se dovuti;
- la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.

12. Fuori dai casi di esclusione di cui al precedente comma è possibile integrare le domande incomplete degli elementi di cui al comma 9 secondo le disposizioni comunali relative alla gestione dei procedimenti.

13. Nell'ambito delle procedure di selezione per **l'assegnazione dei posteggi già esistenti nei mercati e nelle fiere**, nel caso di pluralità di domande concorrenti, si applicano i seguenti criteri:

a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

a1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese;

l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40

anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50

anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

a2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti,

il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato;

b) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva.

A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.

Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati e fiere di nuova istituzione o nuovi posteggi.

14. Nell'ambito delle procedure di selezione per **l'assegnazione dei posteggi nei mercati di nuova istituzione, o nuovi posteggi in mercati già esistenti, solo nel caso di pluralità di domande concorrenti**, si applicano i seguenti criteri:

a. **impegno alla vendita di almeno 10 prodotti marcati** DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT per un periodo di almeno anni 5 dalla data di attribuzione della concessione (relativamente al solo settore alimentare): 5 punti;

b. **impegno alla vendita di almeno 10 prodotti realizzati, anche artigianalmente, da stabilimenti/ laboratori operanti sul territorio della regione Veneto** (relativamente al settore non alimentare): 5 punti;

c. (in caso di ditta individuale) **presenza di soggetti portatori di handicap** nel nucleo familiare, o presenza di collaboratori familiari o dipendenti portatori di handicap: 10 punti;

(in caso di società), presenza di soggetti portatori di handicap alle dipendenze: 10 punti;

d. **costituzione di nuova società o ditta individuale** finalizzata al commercio su area pubblica nei sei mesi antecedenti il bando di assegnazione: 10 punti (il punteggio è attribuibile a condizione che tutti i soci in caso di società, o il titolare in caso di ditta individuale, non siano mai stati iscritti al registro imprese come impresa esercente il commercio su area pubblica);

e. nel caso di impresa individuale, se il titolare ha un'**età inferiore a 30 anni**, o nel caso di società, se i soci hanno ciascuno un'età inferiore a 30 anni: 10 punti

f. **attestato di frequenza a corsi di formazione per la conoscenza di una lingua straniera** (di coloro che sono addetti alla vendita) oltre alla propria madrelingua ed alla lingua italiana (nel caso di lavoratori di cittadinanza non italiana) di durata di almeno 30 ore: 5 punti.

g. **aver perso la propria occupazione lavorativa nell'anno precedente** la partecipazione alla selezione a seguito di licenziamento per cause non attribuibili al soggetto partecipante (si fa riferimento al titolare nel caso di ditta individuale, mentre nel caso di società si farà riferimento ad almeno un socio della stessa: 5 punti.

In caso di assegnazione del posteggio gli impegni di cui sopra, laddove dichiarati, dovranno essere formalizzati con specifico atto unilaterale sottoscritto dall'interessato a favore dell'amministrazione comunale con la forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata e registrata, per una durata di almeno 5 anni, la cui violazione costituirà motivo di revoca della concessione del posteggio medesima.

Tutte le condizioni previste dai precedenti punti, se non verificabili d'ufficio, dovranno essere comprovate da specifici attestati/certificazioni/documentazioni comprovanti lo stato del richiedente che si intende far valere ai fini dell'attribuzione del punteggio.

In caso di parità di punteggio tra soggetti la concessione di posteggio su area pubblica oggetto di selezione sarà equamente suddivisa nell'utilizzo temporale tra i soggetti medesimi, consentendo una partecipazione alternata ai suddetti con modalità da determinarsi in accordo tra amministrazione e soggetti stessi.

15. Relativamente alla partecipazione alle procedure di selezione di un prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità. Per quanto riguarda la partecipazione alle procedure di selezione di prestatori provenienti da Stati extra europei, la verifica del possesso dei requisiti è effettuata secondo la normativa nazionale e internazionale in materia di riconoscimento dei titoli.

16. Le domande dovranno essere spedite telematicamente tramite SUAP e farà fede la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal SUAP. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il competente servizio comunale pubblica presso l'albo pretorio del Comune la graduatoria formulata sulla base dei criteri del presente articolo.

Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.

17. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria definitiva, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.

18. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite fissato dal paragrafo 7 dell'Intesa in Conferenza unificata 5 luglio 2012, dovrà rinunciare, comunicandolo al Comune entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria a uno o più dei posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione il Comune procede d'ufficio definendo i posteggi in esubero mediante sorteggio ed assegnandoli ai soggetti che seguono nelle relative graduatorie. Qualora non vi siano domande concorrenti per il posteggio o per i posteggi interessati, il Comune procede a nuova selezione come posteggio libero.

Art. 19

Trasferimento dei mercati/fiere

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato/fiera o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile a quello revocato.

2. Qualora il trasferimento comporti l'interessamento di nuove vie o piazze o la dismissione di intere vie o piazze prima interessate esso è sempre deliberato dal consiglio comunale. Lo spostamento definitivo di uno o più posteggi per sopravvenute situazioni di pubblico interesse nell'ambito della stessa area di mercato/fiera, non costituisce modifica del piano ed è disposto, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori, dal responsabile del servizio competente che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato/fiera.

3. In caso di spostamento di uno o più posteggi per motivi di pubblico interesse, i nuovi posteggi dovranno essere individuati, tenendo conto delle indicazioni degli operatori, secondo i seguenti criteri di priorità:

a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;

b) nell'ambito delle aree di mercato o fiera mediante l'istituzione di nuovi posteggi, con le avvertenze di cui al comma 1.

4. Il responsabile del servizio comunica agli operatori l'ubicazione nel territorio comunale dei nuovi posteggi, effettuando la loro riassegnazione sulla base delle preferenze espresse dagli operatori interessati, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al presente regolamento. Qualora l'attività sia data in gestione la comunicazione va trasmessa anche al proprietario dell'azienda, che ha priorità di scelta sul titolare pro-tempore.

5. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

6. In riferimento al comma 3, lo spostamento di uno o più posteggi può essere anche temporaneo e viene disposto dal competente Responsabile sulla base degli indirizzi forniti dall'amministrazione.

Art. 20

Ampliamento dei posteggi

1. Il responsabile del servizio, a richiesta, autorizza l'ampliamento di un posteggio (es.: a seguito di sostituzione del mezzo....) a condizione che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che tale spazio non sia già altrimenti occupato o precluso e che l'ampliamento non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.

Art. 21

Posteggi liberi - Migliorie

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato/fiera, usufruendo contestualmente della concessione di durata pari a nove anni della relativa area di posteggio, l'ufficio comunale competente deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul BUR, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.

2. La eventuale presentazione della domanda di miglioria, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite SUAP o a mezzo PEC entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, effettuata dal comune, riguardante l'interesse a presentare richiesta di miglioria.

3. La mancata presentazione della domanda da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.

4. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:

a) anzianità di presenza nel mercato/fiera da parte dell'operatore interessato allo spostamento;

b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.

c) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.

5. Il responsabile del servizio invita gli operatori che ne hanno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in migliororia.

Art. 22

Posteggi temporaneamente liberi - Assegnazione ai precari

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato/fiera ai soggetti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, di tipo A e B, secondo la graduatoria di spunta predisposta ed aggiornata dal competente servizio di polizia Locale, distinta per settore merceologico.

2. La graduatoria di spunta dei precari nel mercato/fiera viene stilata secondo i criteri di priorità definiti dal presente regolamento.

3. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio si rifiuti di esercitare l'attività di vendita nonostante l'assegnazione del posteggio, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.

4. La mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato/fiera comporta il conseguente azzeramento delle presenze.

5. La spunta è effettuata, giornalmente, a decorrere dall'orario stabilito e vi partecipano gli operatori precari presenti. E' consentito ai concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita per l'inizio delle vendite di partecipare alla spunta una volta esaurita la graduatoria precari.

6. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo A o B, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.

7. Per i mercati:

Gli operatori che intendono partecipare per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare preventivamente, o contestualmente alla spunta, all'ufficio comunale competente, apposita comunicazione contenente i seguenti dati:

- dati identificativi della ditta
- estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);
- data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte).

Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due autorizzazioni con relativa concessione di posteggio di **nove** anni, salvi sempre i diritti acquisiti. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione pari a **nove** anni su quello stesso mercato. Può essere quindi utilizzata un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.

8. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.

10. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

Art. 23

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli sono riservati appositi posteggi, indicati nelle singole schede di mercato/ fiera.
2. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli saranno assegnati con procedura ad evidenza pubblica come per gli altri posteggi al mercato secondo i criteri indicati nell'articolo 18 del presente regolamento.
3. Il produttore agricolo che intende ottenere l'assegnazione di un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al comune precisando:
 - a. i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b. codice fiscale/partita IVA;
 - c. sede dell'azienda agricola;
 - d. numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e. numero presenze nel mercato come operatore precario;
 - f. data d'inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata nel Repertorio Economico Amministrativo;
 - g. i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.
 - h. autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi nonché antimafia.
4. Le domande dovranno essere inviate telematicamente tramite il SUAP entro la data stabilita nel Bando.
5. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione attribuendo un termine di quindici giorni dalla notifica della richiesta di regolarizzazione. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente sono archiviate.
6. Di tutte le domande valide e complete pervenute, sarà effettuata specifica graduatoria da parte del servizio competente applicando i criteri di assegnazione valevoli per i mercati e le fiere individuati al precedente articolo 18.
7. La graduatoria delle domande pervenute potrà essere unica per tutti i posteggi liberi.
8. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
9. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati in spunta, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato/fiera. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui al presente regolamento.
10. In uno stesso mercato o fiera, uno stesso soggetto imprenditore agricolo non può essere titolare di più di una concessione di posteggio riservato ai produttori agricoli.

11. La concessione del posteggio per i produttori agricoli può essere rilasciata anche in forma frazionata per periodi di utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita.

12. E' consentita la cessione a titolo di vendita del posteggio da parte dell'agricoltore solo nel caso in cui sia ceduta l'intera azienda agricola di riferimento.

13. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il comune attraverso i propri uffici competenti potrà richiedere in ogni momento documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

Art. 24

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento dei mercati è interdetta, con ordinanza emessa ai sensi del Codice della Strada, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti. E' altresì vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.

2. Il comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia Locale.

3. Nel caso in cui la sosta dei veicoli di trasporto merce e di altro materiale in uso agli operatori non sia possibile nell'ambito del posteggio, dovranno essere posteggiati in zona normalmente adibita alla sosta ed idonea in relazione all'ingombro del veicolo.

Art. 25

Mercati straordinari

1. In deroga al calendario annuale dei mercati di cui all'art. 8, comma 3, della L.R. 10/2001, su proposta presentata per iscritto dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica almeno trenta giorni prima della data prevista, può essere disposta dalla Giunta comunale l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario. Di tale decisione è data pubblicità agli operatori ed alla cittadinanza con le forme più idonee.

2. Il servizio di Polizia Locale procede alla rilevazione degli operatori che partecipano al mercato straordinario o al mercato festivo.

3. Ai mercati straordinari partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale e, in caso di assenza di questi, potranno partecipare alla spunta gli operatori precari inseriti nella "graduatoria precari".

4. E' possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26

Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data del 25 aprile 2001, data di entrata in vigore della Legge regionale n° 10/2001.

2. Nelle more dell'espletamento delle procedure per l'assegnazione e concessione con decorrenza dal 1/1/2019 dei posteggi di mercato/fiera, si dispone quanto segue:

- i posteggi dei mercati, pur in assenza della formale concessione, si intendono assegnati fino al 31/12/2018 agli attuali titolari che hanno maturato un'anzianità di presenza nel medesimo posteggio di almeno due anni, se in regola con il pagamento della relativa tassa di occupazione;
- i posteggi della storica fiera di S. Caterina sono formalmente concessi per il 2017 ed il 2018 agli attuali titolari che hanno maturato un'anzianità di presenza nel medesimo posteggio di almeno due anni, in regola con il pagamento della relativa tassa di occupazione, purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione è altresì necessaria la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali, come stabilito dall'articolo 4-bis della legge regionale n. 10 del 2001.

La concessione del posteggio è effettuata su richiesta dell'interessato, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Commercio da trasmettere a mezzo PEC.

3. Eventuali modifiche della normativa nazionale o regionale in materia modificano automaticamente le norme in contrasto del presente regolamento.

Art. 27

Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. Si applica la medesima sanzione amministrativa di cui all'articolo 29, comma 1, del Dlgs n. 114/98 anche nei casi di grave e ripetuta violazione delle limitazioni imposte dal comune ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), o del divieto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della LR10/01 (*commercio su aree espressamente vietate dal Comune – commercio nei centri storici dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti*).

3. L'inadempienza alle altre disposizioni del presente regolamento non già sanzionate da altre norme regionali o nazionali, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento della somma in misura unica di Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

4. La procedura sanzionatoria applicata è quella stabilita dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. In base al disposto dell'articolo 29 comma 3 del D.lgs n. 114/98 in caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre, oltre al rimborso delle spese per il ripristino dovuto agli eventuali danni arrecati, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Ai fini della sospensione di cui sopra, si considerano di particolare gravità:

a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;

b) il danneggiamento della sede stradale, delle piantagioni, della segnaletica, degli elementi di arredo urbano e degli impianti che ad essa appartengono;

c) la violazione degli impegni assunti in sede di partecipazione alla selezione pubblica per l'assegnazione del posteggio, in riferimento a quanto stabilito del presente regolamento.

Art. 28

Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10 e s.m.i, ed alle DGR n° 986 del 18 giugno 2013, DGR n° 1017 del 29 giugno 2016, e DGR n° 1551 e 1552 del 10 ottobre 2016.

Art. 29

Abrogazione di precedenti disposizioni e modifiche

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali vigenti in contrasto con il suddetto.

2. Il Regolamento potrà essere modificato in ogni momento con le medesime modalità con le quali è stato approvato.



Comune di **BARBARANO VICENTINO**

Provincia di Vicenza

SCHEDA N. 1

a) Denominazione del mercato: **Mercato settimanale** del MERCOLEDI

b) ubicazione: PIAZZA ROMA – VIA MARINONI;

c) orario di vendita: dalle ore 07.30 alle ore 14.00 ;

d) totale posteggi: n. 16 (di cui n. 1 riservato ai produttori agricoli) - n. 6 a tipologia alimentare e n. 10 non alimentare.

e) dislocazione dei posteggi:

le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata, nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato e la delimitazione dell'area di pertinenza;
- i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello non alimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire dalle ore 07.00


Entro le ore 14.30, le singole postazioni di attività dovranno essere lasciate libere e pulite a cura del concessionario.

Il mercato non è dotato di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica. Esistono attrezzature per i rifiuti ed adeguati spazi di accessibilità.

Ai sensi dell'art. 11 c. 4 del presente Regolamento, qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo infrasettimanale, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 10/2001, lo stesso viene anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, all'infuori dei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua.

Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del presente Regolamento, nei giorni di svolgimento della Fiera annuale è vietata qualsiasi altra attività di commercio su aree pubbliche, compresi i mercati, su tutto il territorio comunale.

PLANIMETRIA SCHEDA 1





Comune di **BARBARANO VICENTINO**

Provincia di Vicenza

SCHEDA N. 2

a) Denominazione del mercato: **Mercato settimanale** del SABATO

b) ubicazione: PIAZZA BREGANZATO – Fraz. Ponte;

c) orario di vendita: dalle ore 07.30 alle ore 14.00;

d) totale posteggi: n. 15 (di cui n. 1 riservato ai produttori agricoli) – n. 6 a tipologia alimentare e n. 9 non alimentare.

e) dislocazione dei posteggi:

le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata, nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato e la delimitazione dell'area di pertinenza;
- i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello non alimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.


L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire dalle ore 07.00

Entro le ore 14.30, le singole postazioni di attività dovranno essere lasciate libere e pulite a cura del concessionario.

Il mercato non è dotato di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica. Esistono attrezzature per i rifiuti ed adeguati spazi di accessibilità.

Ai sensi dell'art. 11 c. 4 del presente Regolamento, qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo infrasettimanale, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 10/2001, lo stesso viene anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, all'infuori dei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua.

Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del presente Regolamento, nei giorni di svolgimento della Fiera annuale è vietata qualsiasi altra attività di commercio su aree pubbliche, compresi i mercati, su tutto il territorio comunale.





Comune di **BARBARANO VICENTINO**

Provincia di Vicenza

SCHEDA N. 3

a) Denominazione della **FIERA: FIERA DI SANTA CATERINA**

b) ubicazione: BARBARANO VICENTINO CPL;

c) orario: dalle ore 07.30 alle ore 20.00 del giorno **25 Novembre** di ogni anno

d) totale posteggi: n. **178** di cui:

- n. 30 *alimentari*


- n. 27 *somministrazione di alimenti e bevande con cottura*

- n. 121 *non alimentari*

e) le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata, nella quale sono indicati:

- l'ubicazione e la delimitazione dell'area di pertinenza;
- i posteggi destinati al settore alimentare con cottura e quelli non alimentari;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Entro le ore 20.00 e non prima delle ore 17.30 del giorno della Fiera le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.



COMUNE DI BARBARANO VICENTINO
 Provincia di Vicenza
 Fiera Santa Caterina

Planimetria scheda 3



Comune di **BARBARANO VICENTINO**

Provincia di Vicenza

SCHEDA N. 4

POSTEGGI SINGOLI FUORI MERCATO

Localizzazione	Giorno	Orari	Superficie	Genere
PIAZZA ROMA (Barbarano Vicentino cpl)	VENERDI	08.00-14.00 14.00-20.00		ALIMENTARI
PIAZZA BREGANZATO (Barbarano Vicentino Ponte)	MARTEDI	08.00-14.00 14.00-20.00		ALIMENTARI
VIA CAPITELLO - Davanti Caseificio Sociale Ponte – (Barbarano Vicentino Ponte)	TUTTI I GIORNI con l'esclusione del mercoledì e sabato mattino	08.00-14.00 (escluso il mercoledì ed il sabato) 14.00-20.00		PRODUTTORI AGRICOLI *

* Lo stesso produttore agricolo potrà fare domanda per un massimo di 2 giornate o 4 mezze giornate.

Durante i giorni di svolgimento della FIERA i singoli posteggi sopra indicati **NON** POTRANNO essere utilizzati dal concessionario.

COMUNE DI BARBARANO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA
POSTEGGI SINGOLI

Planimetria scheda 4

